
LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(Legge già modificata da art. 80 L.R. 28 aprile 1986 n. 10
e da L.R. 9 maggio 1988 n. 17; infine abrogata da art. 17 L.R. 11 gennaio 1993 n. 3)

Note

- 1 . Restano disciplinati da questa legge, fino alla loro conclusione, i procedimenti per la concessione e liquidazione di contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. 11.1.1993, n. 3 ai sensi dell'art. 18 della stessa legge.
- 2 . Ai sensi dell'art.58 della L.R. 24 aprile 1997, n. 7 gli interventi finanziati per i quali non siano ancora conclusi i lavori, per cause accertate di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del beneficiario, conservano il finanziamento se ultimati nel termine perentorio di 12 mesi a partire dalla data di approvazione della stessa L.R. 24 aprile 1997, n. 7.